



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*
IL PRESIDENTE

Roma, 15 FEB. 2007

**Faib-Aisa
Confesercenti**

Fax 06. 4746556
“ 06.4740750

Fegica-Cisl
Fax 06.76276302-5

**Figisc-Anisa
Confcommercio**
Fax 06. 58331724

e p.c. **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Fax 06.67793543

Ministro dell'Interno
Fax 06.46549392
“ 06.46549800

Ministro dello Sviluppo Economico
Fax 06.47887796

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 26494

Prot. n. 2028

Comunico che la Commissione, nella seduta del 15 febbraio 2007, su proposta del Commissario delegato per il settore, Francesco Tufarelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

con riferimento alla “astensione collettiva nazionale dei gestori impianti di rifornimento carburanti, sia di viabilità stradale che autostradale, per i giorni 27, 28 febbraio, 1, 2 marzo

2007, proclamata, in data 9 febbraio 2007, dalle organizzazioni di categoria Faib Aisa Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc Anisa Confcommercio, con le seguenti modalità: - viabilità stradale: dalle ore 19.00 di lunedì 26 febbraio, alle ore 7.00 di venerdì 3 marzo; - viabilità autostradale: dalle ore 22.00 di lunedì 26 febbraio, alle ore 22.00 di giovedì 2 marzo” (atto pervenuto a questa Commissione in data 15 febbraio 2007);

VISTA

la nota in data 12 febbraio, con la quale si è già segnalata la possibile violazione della disciplina vigente;

INDICA

ai sensi dell’art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al soggetto proclamante in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni relative a:

- **mancato rispetto dell’intervallo minimo**, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e dell’art. 7 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione con delibera n. 01/94 del 19.7.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, secondo cui, fermo restando l’obbligo del preavviso di dieci giorni, “tra un’astensione collettiva e la proclamazione dell’astensione successiva deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni”, in relazione alla precedente astensione del 7-8 febbraio u.s.;
- **mancato rispetto del limite di durata massima**, ai sensi dell’art. 2 della Regolamentazione citata, secondo cui “in ogni caso, la durata dell’astensione non dovrà superare le 72 ore”;
- **mancata indicazione**, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., **delle modalità di attuazione**, al fine di garantire il rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili previste dall’art. 8 della Regolamentazione citata;

INVITA

pertanto, le associazioni di categoria proclamanti in indirizzo a revocare la suddetta astensione collettiva e a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l’astensione ad altra data.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione della presente la eventuale revoca; in mancanza, la revoca successivamente comunicata non potrà essere considerata effettuata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini

previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., giusta delibera n. 03/45 del 13 marzo 2003;

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni nazionali Faib-Aisa Confesercenti, Fegica-Cisl, Figisc-Anisa Confcommercio e, per opportuna conoscenza, al Ministro dell'Interno, al Ministro dello Sviluppo Economico nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni.

(Antonio Martone)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.